



ORIGINALE

E 1047/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Appalto di opere pubbliche

E

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N. 581/03
Cron 1047
Rep. 336

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Ud. 23 novembre

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

2006

- Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
- Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Cons. relatore -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FINMECCANICA s.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalla allora Selenia Industrie Elettroniche Associate s.p.a. (ora Finemeccanica s.p.a.), PRO.GEN.SAR. s.p.a. e Teletron Electronics di G. Pelosio & C. s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CIUFFA presso il cui studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 8 è elettivamente domiciliata, in virtù di procura in calce al ricorso

- **ricorrente**

-

contro

2648
2006



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in
virtù di procura a margine del controricorso,
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Amelia
PALMAS e Sandra TRINCAS, elettivamente domiciliata
presso la sede della Rappresentanza della Regione
medesima in Roma, Via Lucullo n. 24

- **controricorrente**

-

avverso la sentenza n. 343/2001 della Corte d'appello
di Cagliari depositata il 7 novembre 2001

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 novembre 2006 dal Consigliere Dott.
Gianfranco GILARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABRITTI, che ha chiesto il
rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16 ottobre 1990 venne conclusa tra la Regione
Autonoma della Sardegna ed un raggruppamento tempora-
neo di imprese costituito tra la capogruppo Selenia
s.p.a., la Pro.Gen.Sar s.p.a e la Tetron Electronics
s.n.c. una convenzione avente ad oggetto la realizza-
zione di un sistema elettronico di monitoraggio e di
controllo per la prevenzione degli incendi, per il
prezzo di £ 28.932.000.000.

A seguito di successivi atti di incorporazione del
1990 e del 1993, la Selenia s.p.a. venne assorbita
dalla Aeritalia s.p.a., poi Finmeccanica s.pA la quale
divenne pertanto la capogruppo della associazione tem-



poranea di imprese aggiudicataria della commessa appaltata dalla Regione Sardegna.

Il 23 marzo 1994 la Regione comunicò alla capogruppo la disponibilità dei fondi necessari per le anticipazioni annuali previste dall'articolo 3 della legge n. 741/1981; ed il 23 ottobre la capogruppo comunicò alla Regione l'avvenuto rilascio della prescritte garanzie fidejussorie.

Con ricorso del 18 dicembre 1995 la Finmeccanica chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Cagliari decreto ingiuntivo nei confronti della Regione per il pagamento di £ 2.445.913.862 a titolo di anticipazioni annuali dovute sul valore complessivo dell'appalto, oltre interessi dal 23 marzo 1994.

Nel proporre opposizione la Regione - che in data 4 marzo 1994 aveva versato il capitale dovuto a titolo di anticipazioni - deduceva che il pagamento del relativo importo non era stato effettuato nel termine a causa della mancata prestazione delle garanzie fideiussorie previste dalla legge di contabilità generale, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.

Con sentenza del 19 febbraio 1999 il Tribunale di Cagliari disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e dichiarava dovuti gli interessi sul capitale dal 24 ottobre 1995 sino al 4 marzo 1996.

L'impugnazione proposta dalla Finmeccanica veniva rigettata dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza del 21 settembre - 7 novembre 2001, contro la quale la Finmeccanica, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha proposto ricorso



sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria successiva.

La Regione Autonoma della Sardegna ha resistito notificando controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione della legge n. 741/1981 e del D.P.R. n. 1063/1962, nonché motivazione contraddittoria in quanto la Corte d'appello ha trascurato di considerare che, in base alla normativa speciale disciplinante la materia, l'emissione preventiva della polizza fideiussoria o della fideiussione bancaria condiziona non il diritto dell'appaltatore a percepire le anticipazioni contrattuali annuali, ma solo la possibilità di incassare i relativi mandati di pagamento. Gli interessi per ritardata corresponsione delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione quale stazione appaltante spettano infatti a prescindere da qualsiasi richiesta dell'appaltatore, dovendo l'Amministrazione provvedere ex lege - mediante l'emissione dei relativi mandati - all'accredito degli importi dovuti entro sei mesi dalla data dell'offerta, nella specie peraltro dall'Amministrazione neppure effettuata.

Nel caso in esame la ricorrente, pur non essendovi tenuta, aveva sollecitato sin dal 21 febbraio 1995 il pagamento di quanto ad essa spettante senza ricevere risposta alcuna della Regione, che ha provveduto solo un anno dopo ad emettere il mandato con il quale autorizzava il pagamento dell'importo dovuto. La decisione impugnata, pertanto, dovrebbe essere riformata con la



condanna della resistente al pagamento degli interessi a partire dal 23 marzo 1994 (data di comunicazione della disponibilità dei fondi) sino al 4 marzo 1996.

Il motivo è infondato.

E' ben vero, infatti, che secondo l'orientamento di questa Corte, già enunciato nella sentenza n. 8759 del 1994 e recentemente ribadito nella sentenza N. 23670/2006, in tema di appalto di opere pubbliche la norma dell'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1981 n. 741, secondo cui per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della legge stessa, l'*"anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall' art. 12, commi sesto, settimo ed ottavo, del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta"*, è diretta a rendere obbligatoria detta anticipazione, in passato attribuibile a mera discrezione dei Ministero dei tesoro e dell'Amministrazione committente. L'innovazione normativa non ha però comportato l'abrogazione della prescrizione di cui al sesto comma dell' art. 12, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923 (introdotta dall' art 2 del d.p.r. 30 giugno 1972 n. 627), nel punto in cui, *"a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente"*, subordina l'erogazione dell'anticipazione all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero all' esecuzione della fornitura.

Nelle ricordate decisioni si è osservato che la norma in esame, nel richiamare il sesto comma dell' art. 12



suindicato, che dettava il doppio precetto della discrezionalità della anticipazione e della subordinazione del suo pagamento alla prestazione di idonee garanzie, e nel limitarsi a modificare la disciplina sulla discrezionalità senza nulla disporre in ordine alle cautele prescritte per l'eventuale recupero delle somme anticipate, ha inteso chiaramente innovare solo in ordine al primo profilo, e non anche in relazione al secondo. Si è rilevato ultreriormente in dette decisioni che tale lettura del dato normativo è confortata da considerazioni di ordine sistematico, atteso che l'ordinamento positivo in materia di opere pubbliche, ogni qualvolta consente in via eccezionale - derogando al principio della postnumerazione connaturato al contratto di appalto - l'attribuzione di una prestazione pecuniaria prima del maturare degli eventi determinanti l'insorgere del relativo diritto o la sua esigibilità, condiziona la concreta erogazione della anticipazione alla prestazione di idonee cauzioni.

Tale orientamento, cui si è uniformata la decisione impugnata e che deve essere in questa sede ribadito, non è smentito da altra recente sentenza di questa sezione (n. 3768 del 2006) nel punto in cui ha affermato che il d.l. 30 maggio 1988 n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988 n. 291, ha innovato in ordine al momento di erogazione dell'anticipazione, prevedendo all'art. 1 comma 9 che l'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi, ma non ha inciso sulla immediata esigi-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



bilità, al verificarsi dell' evento previsto, del relativo credito, che pertanto non postula alcun atto di costituzione in mora, atteso che a tale decisione è rimasta estranea la diversa questione relativa alla necessità - ai fini della erogazione della anticipazione - della previa prestazione di garanzie; e se la prestazione di garanzie condiziona, nel sistema della legge, la concreta erogazione delle somme spettanti all'appaltatore a titolo di anticipazioni (sicché, sino a quel momento, il credito non è esigibile), è del tutto coerente la conclusione che gli interessi di mora non possano decorrere prima della prestazione della garanzia.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 653 c.p.c. in quanto la Corte d'appello di Cagliari, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo nonostante il pagamento (parziale) del debito da parte della Pubblica Amministrazione fosse avvenuto solo successivamente alla emissione del decreto stesso, ha trascurato di considerare che a tale momento il credito di essa ricorrente era certo, liquido ed esigibile.

Il motivo è infondato. Costituisce infatti orientamento ormai consolidato di questa Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento - con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti



costitutivi del diritto in contestazione -, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente e per fatti sopravvenuti, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, pronunciando condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta (cfr., tra le altre. Cass. 15 luglio 2005, n. 15026; 6 agosto 2004, n. 15186; 29 gennaio 2004, n. 1657; 18 marzo 2003, n. 3984; 15 luglio 2002, n. 1022; 97 luglio 1993, n. 7446).

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto omessa pronuncia su una domanda, nonché violazione e/o errata applicazione degli artt. 1124, 1282 e 1283 cod. civ. in quanto la Corte d'appello non ha preso in considerazione la domanda di condanna della Regione Autonoma della Sardegna al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, non risultando che la richiesta di rivalutazione monetaria (e, cioè, la richiesta di "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ.) sia stata tempestivamente introdotta avanti al giudice di primo grado, e non soddisfacendo al requisito della specificità la semplice affermazione che su tale richiesta Nceh il giudice di primo grado aveva ommesso di provvedere.

Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della resistente nella misura complessiva di euro 4.100,00 di cui euro 4.000,00 per onorari



di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della resistente nella misura complessiva di euro 4.100,00 di cui euro 4.000,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23 novembre 2006

Il consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE

Alfonso Medaferri

Depositato in Cancelleria

17 GEN. 2007

Il

IL CANCELLIERE